



Proposta di legge recante:

“Promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico nei borghi montani inclusivi della Calabria”

Il consigliere regionale

Elisabetta Santoianni

Proposta di legge recante: “Promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico nei borghi montani inclusivi della Calabria”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Calabria è caratterizzata da una struttura territoriale fortemente articolata, nella quale assumono un ruolo rilevante i piccoli comuni e i borghi montani. Oltre il 70 per cento dei comuni calabresi presenta una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e molti di essi si collocano nelle aree interne e montane della regione. Questi territori, pur rappresentando un importante patrimonio storico, culturale e paesaggistico, sono interessati da fenomeni di spopolamento, invecchiamento della popolazione e riduzione dei servizi essenziali.

Negli ultimi anni la Regione Calabria ha avviato diverse politiche finalizzate alla valorizzazione e al ripopolamento dei borghi e delle aree interne, promuovendo interventi di rigenerazione territoriale, sostegno alla residenzialità e sviluppo di attività economiche locali. In questo contesto, i borghi montani possono rappresentare luoghi particolarmente favorevoli alla sperimentazione di modelli innovativi di comunità inclusive, grazie alla dimensione urbana contenuta, alla presenza di reti sociali più strette e alla maggiore prossimità tra cittadini, istituzioni e servizi.

Parallelamente, il tema dell’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico rappresenta una delle principali sfide delle politiche sociali e sanitarie contemporanee. I disturbi dello spettro autistico sono condizioni del neurosviluppo che comportano difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale, oltre alla presenza di comportamenti e interessi ristretti o ripetitivi. Tali condizioni richiedono interventi multidisciplinari e percorsi di accompagnamento che coinvolgano non solo i servizi sanitari, ma anche il sistema educativo, il mondo del lavoro e la comunità nel suo complesso.

Anche in Calabria, come nel resto del Paese, si registra una crescente attenzione verso i bisogni delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Tuttavia, nelle aree interne e nei piccoli centri persistono criticità legate alla limitata disponibilità di servizi specializzati, alle difficoltà di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa e alla carenza di opportunità di autonomia per i giovani e gli adulti con autismo.

In tale quadro, assume particolare rilevanza lo sviluppo di iniziative che favoriscano l’integrazione tra politiche sociali e politiche di sviluppo territoriale. La valorizzazione dei borghi montani come luoghi di inclusione può contribuire sia al miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, sia al rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità locali.

Esperienze già avviate in diverse realtà nazionali e internazionali dimostrano come progetti di comunità inclusiva possano generare benefici diffusi: da un lato favoriscono percorsi di autonomia e

partecipazione per le persone con disabilità, dall'altro promuovono nuove forme di economia sociale e solidale, valorizzando le produzioni locali, l'artigianato, l'agricoltura e le attività culturali.

In questo contesto, lo sviluppo di piattaforme di commercio elettronico solidale rappresenta uno strumento innovativo per sostenere l'inserimento lavorativo e la partecipazione attiva delle persone con disturbo dello spettro autistico, consentendo al contempo di ampliare la visibilità e la commercializzazione dei prodotti realizzati nei territori interni.

La presente proposta di legge si inserisce pertanto in una prospettiva integrata che coniuga inclusione sociale, sviluppo locale e valorizzazione dei borghi montani, promuovendo modelli di comunità accoglienti e inclusive, capaci di offrire nuove opportunità di partecipazione e di miglioramento della qualità della vita per le persone con disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie.

L'intervento legislativo mira, inoltre, a rafforzare il coordinamento tra le diverse politiche regionali già attive in materia di disabilità, servizi sociali e sviluppo territoriale, favorendo la diffusione di buone pratiche e la sperimentazione di modelli innovativi di inclusione sociale nelle aree interne della Calabria, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte alla tutela delle persone con disabilità e alla promozione dell'inclusione sociale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, nonché della normativa nazionale vigente in materia di disturbi dello spettro autistico.

In particolare, la legge 18 agosto 2015, n. 134 ha riconosciuto la necessità di promuovere interventi organici finalizzati alla diagnosi precoce, alla presa in carico, alla riabilitazione e al sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Nel solco di tali indirizzi normativi, la Regione Calabria ha avviato negli ultimi anni diverse iniziative volte al miglioramento dei servizi dedicati alle persone con autismo, tra cui l'istituzione dell'Osservatorio regionale per i giovani e gli adulti con disturbo dello spettro autistico con legge regionale 24 febbraio 2023, n. 5.

La presente proposta intende contribuire ulteriormente al miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico attraverso la promozione di modelli innovativi di inclusione sociale e lavorativa, valorizzando al contempo il patrimonio territoriale rappresentato dai borghi montani e dalle aree interne della Calabria.

I piccoli centri e i borghi montani possono infatti rappresentare contesti favorevoli allo sviluppo di comunità inclusive, caratterizzate da relazioni sociali più strette, dimensioni urbane contenute e

maggior qualità della vita, elementi che possono favorire percorsi di autonomia e partecipazione per le persone con disturbo dello spettro autistico.

La proposta mira, pertanto, a favorire la diffusione di esperienze di “borghi montani inclusivi”, promuovendo iniziative di inclusione sociale, lavorativa e comunitaria, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle amministrazioni locali e degli attori del territorio.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta allo sviluppo di forme di economia sociale e solidale, come le piattaforme di e-commerce solidale per la valorizzazione di produzioni artigianali, agricole e creative, che possono rappresentare opportunità concrete di inserimento lavorativo e di sviluppo territoriale.

La proposta si colloca inoltre in coerenza con le politiche regionali di valorizzazione e ripopolamento dei borghi montani, favorendo il coordinamento con programmi già attivi, tra cui il programma regionale “Abita Borghi Montani Calabria”.

L'intervento legislativo non introduce nuovi livelli di spesa, ma si limita a definire un quadro di indirizzo e coordinamento per la promozione di iniziative che potranno essere attuate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

La proposta si compone di 11 articoli come di seguito descritti.

L'art. 1 definisce le finalità della legge, individuate nella promozione del benessere, della qualità della vita e della partecipazione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

L'art. 2 introduce il concetto di borghi montani inclusivi e prevede iniziative volte a promuovere comunità locali impegnate nell'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. Viene inoltre prevista la promozione di piattaforme di e-commerce solidale per la valorizzazione di prodotti artigianali, agricoli e creativi realizzati anche con il coinvolgimento di persone con autismo.

L'art. 3 prevede la promozione di percorsi formativi e di progetti sperimentali finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico, in collaborazione con enti pubblici e associazioni del settore.

L'art. 4 stabilisce il coordinamento delle iniziative previste dalla legge con i programmi regionali di sviluppo e ripopolamento dei borghi montani.

L'art.5 promuove interventi per migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici nei borghi montani, favorendo ambienti urbani più inclusivi e fruibili.

L'art. 6 prevede il raccordo con i servizi sociali e sanitari territoriali, nel rispetto delle competenze delle aziende sanitarie e degli enti locali.

L'art. 7 consente alla Regione di promuovere progetti pilota per la sperimentazione di modelli innovativi di inclusione sociale nei borghi montani.

L'art.8 prevede il monitoraggio degli interventi da parte dell'Osservatorio regionale per i giovani e gli adulti con disturbo dello spettro autistico.

L'art.9 prevede l'eventuale adozione di atti di indirizzo o linee guida da parte della Giunta regionale per l'attuazione della legge.

L'art.10 stabilisce che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art.11 disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. L'urgenza è determinata dall'attribuire efficacia immediata alle disposizioni della presente legge per venire incontro alle esigenze delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Le disposizioni contenute nel provvedimento hanno prevalentemente natura programmatica e di indirizzo e sono finalizzate a favorire il coordinamento tra politiche regionali già esistenti in materia di inclusione sociale delle persone con disabilità, sviluppo territoriale e valorizzazione dei borghi montani.

Le attività previste potranno essere realizzate dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

In particolare:

le iniziative di promozione dei borghi montani inclusivi e delle piattaforme di e-commerce solidale potranno essere attuate attraverso il coinvolgimento degli enti locali e degli enti del Terzo settore operanti sul territorio;

le attività di formazione e di sperimentazione di percorsi di inclusione lavorativa potranno essere promosse nell'ambito dei programmi e degli strumenti regionali già attivi in materia di politiche sociali, formazione e lavoro;

le attività di monitoraggio e valutazione saranno svolte dall'Osservatorio regionale per i giovani e gli adulti con disturbo dello spettro autistico, istituito con legge regionale 24 febbraio 2023, n. 5, senza nuovi o ulteriori oneri.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della proposta di legge, l'attuazione delle disposizioni avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Finalità della legge: promozione del benessere, qualità della vita e partecipazione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico. Attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente	//	//	//
2	Promozione dei borghi montani inclusivi e iniziative di e-commerce solidale. Attività realizzate attraverso programmi e strumenti già esistenti.			
3	Promozione di percorsi formativi e progetti sperimentali per l'inserimento lavorativo. Utilizzo di risorse già destinate a politiche attive del lavoro e inclusione sociale			
4	Coordinamento con programmi regionali di sviluppo e ripopolamento dei borghi montani. Attività svolte nell'ambito della programmazione regionale vigente.			
5	Miglioramento dell'accessibilità degli spazi pubblici nei borghi montani. Interventi realizzati nell'ambito di programmi e finanziamenti già previsti.			
6	Raccordo con servizi sociali e sanitari territoriali. Attività svolte con le strutture e le risorse già disponibili.			
7	Promozione di progetti pilota per modelli innovativi di inclusione sociale. Attuazione mediante risorse già previste da programmi regionali, nazionali o europei.			
8	Monitoraggio da parte dell'Osservatorio regionale per i giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico. Attività svolta nell'ambito delle funzioni già attribuite all'Osservatorio			
9	Adozione eventuale di atti di indirizzo o linee guida da parte della Giunta regionale. Attività amministrativa ordinaria.			

10	Clausola di invarianza finanziaria. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.			
11	Entrata in vigore anticipata della legge. Norma ordinamentale priva di effetti finanziari.			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione. Si evidenziano i seguenti criteri di neutralità finanziaria:

- le misure previste si realizzano esclusivamente tramite risorse già stanziare;
- non sono previsti nuovi stanziamenti né maggiori oneri per il bilancio regionale;
- la legge integra e valorizza iniziative già finanziate, garantendo piena compatibilità con i piani di spesa approvati.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante:

“Promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico nei borghi montani inclusivi della Calabria”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 (Norme in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie), delle linee di indirizzo nazionali per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, nonché della normativa vigente in materia di tutela delle persone con disabilità, promuove iniziative volte a favorirne il benessere, l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa, valorizzandone le potenzialità e sostenendo il miglioramento della qualità della vita delle persone interessate e delle loro famiglie.

Art. 2

(Promozione dei borghi montani inclusivi e di piattaforme di e-commerce solidale)

1. La Regione Calabria, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la diffusione di modelli di comunità inclusive nei borghi montani e nelle aree interne, in coerenza con le politiche regionali di sviluppo territoriale e di valorizzazione dei piccoli comuni.

2. A tal fine, la Regione favorisce iniziative volte alla realizzazione di borghi montani inclusivi, intesi come comunità locali impegnate nella promozione di interventi e servizi finalizzati a migliorare l'accessibilità, l'inclusione sociale e la partecipazione delle persone con disturbo dello spettro autistico.

3. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge la Regione promuove la creazione e lo sviluppo di piattaforme di e-commerce solidale, finalizzate alla commercializzazione di prodotti artigianali, agroalimentari, artistici o di altri beni e servizi etici, realizzate da enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), anche in collaborazione con start-up e start-up innovative a vocazione sociale che coinvolgono persone con disturbo dello spettro autistico.

4. Le iniziative di cui al presente articolo sono promosse in collaborazione con i comuni interessati e con gli enti del Terzo settore operanti nel territorio.

Art. 3

(Integrazione sociale e lavorativa)

1. La Regione promuove iniziative volte alla formazione delle persone con disturbo dello spettro autistico, in relazione alle capacità e alle competenze individuate nei progetti personalizzati e nei profili di funzionamento di cui alla normativa statale vigente, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo.
2. La Regione favorisce la realizzazione di progetti sperimentali di attività lavorative, nonché di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo, proposti da enti pubblici, istituzioni e associazioni operanti nel settore dei disturbi dello spettro autistico.

Art. 4

(Coordinamento con i programmi regionali di valorizzazione dei borghi montani)

1. La Regione Calabria promuove il coordinamento delle iniziative previste dalla presente legge con i programmi regionali di sviluppo, rigenerazione e ripopolamento dei borghi montani, compreso il programma regionale "Abita Borghi Montani Calabria".
2. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 1 possono essere valorizzati interventi e progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Art. 5

(Interventi per l'accessibilità e l'inclusione)

1. La Regione Calabria promuove, d'intesa con i comuni interessati, interventi volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici nei borghi montani.

Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare, in particolare:

- a) la realizzazione o l'adeguamento della segnaletica accessibile;
- b) il miglioramento e l'adeguamento dei percorsi urbani;
- c) la valorizzazione di spazi pubblici inclusivi.

Art. 6

(Coordinamento con i servizi territoriali)

1. L'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge avviene in coordinamento con i servizi sociali e sanitari territoriali, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Restano ferme le competenze delle aziende sanitarie e degli enti locali in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari.

Art. 7

(Progetti pilota)

1. La Regione Calabria può promuovere, anche in collaborazione con enti locali, università ed enti del Terzo settore, progetti pilota finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi di inclusione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico nei borghi montani.
2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 può essere previsto il coinvolgimento di figure professionali con specifiche competenze nei servizi per l'età evolutiva e per l'autonomia delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Art. 8

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale per i giovani e gli adulti con disturbo dello spettro autistico, istituito con legge regionale 24 febbraio 2023, n. 5, svolge le seguenti attività:
 - a) monitora l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e ne valuta periodicamente gli effetti;
 - b) promuove la diffusione di buone pratiche e la replicabilità delle esperienze sul territorio regionale.

Art. 9

(Attuazione della legge)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta atti di indirizzo o linee guida necessari alla sua attuazione.

Art. 10

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Fto. Elisabetta Santoianni